



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio Segreteria Generale
Segreteria del Sindaco
Ordinanza n° 139
Protocollo n° 29910 dell'8 aprile 2020

Oggetto: Misure di vigilanza, prevenzione e controllo della diffusione del Corona virus (COVID-19) sul territorio locale. Provvedimenti di chiusura di tutte le attività di generi alimentari e generi di prima necessità, di cui all'ALL. 1 del DM 11.03.2020, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie, ai fini della prevenzione dell'assembramento.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 4, dell'8, del 9, dell'11 e del 22 marzo 2020, aventi ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" applicabili all'intero territorio nazionale;

Considerato che nel DPCM del 9 marzo 2020 all'art. 1, comma 2 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Visto il DPCM del 22.03.2020 con il quale tra l'altro è stata disposta la chiusura delle attività produttive ad eccezione di quelle elencate nell'allegato 1;

Viste le modifiche apportate al DPCM del 22.03.2020 dal DPCM del 25.03.2020 che ha tra l'altro modificato l'elenco delle attività consentite;

Visto l'Ordinanza n° Z00010 del 17/03/2020 del Presidente Regione Lazio con cui sono stati disposti gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali di cui all'allegato 1, del DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie;

Visto il DPCM del 01.04.2020 che ha prorogato l'efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020 e del 28.03.2020 che proroga la data di efficacia delle suddette disposizioni dal 03 aprile al 13 aprile 2020;

Considerato che l'art. 54, comma 4 e 4 bis del TUEL consentono che: 4. *“il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”*4 bis. *“I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione,..omissis”*;

Ravvisata la necessità di limitare il più possibile gli spostamenti in occasione delle prossime festività pasquali onde evitare l'aumento di fenomeni di assembramento di persone tali da non garantire il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza, con potenziale aumento del serio rischio di diffusione del contagio da COVID-19 e con conseguenti gravi pericoli alla pubblica incolumità, da intendersi quale integrità fisica dell'intera popolazione cittadina;

Ritenuto necessario disciplinare in maniera più restrittiva l'esercizio delle **attività di generi alimentari e generi di prima necessità, di cui all'ALL. 1 del DM 11.03.2020, ad eccezione di edicole, farmacie e parafarmacie**, presenti su tutto il territorio comunale in occasione delle festività pasquali;

Udito il C.O.C. nella riunione tenutasi in data odierna e convenuta la necessità di adottare tutti i provvedimenti più opportuni per prevenire il rischio di assembramento;

Visto lo Statuto;

Visto l'art 54, 4° comma TUEL;

ORDINA

- per l'intera durata del giorno **12.04.2020 e 13.04.2020** la chiusura totale di tutte le attività, presenti su tutto il territorio comunale, di vendita di generi alimentari e generi di prima necessità, di cui all'ALL. 1) del DM 11.03.2020, ad eccezione di farmacie e parafarmacie, nonché ad eccezione delle edicole cittadine (limitatamente alla sola giornata del 12.04.2020);
- per la giornata del **10.04.2020 e 11.04.2020** i soli esercizi di vendita di generi alimentari di cui all'ALL. 1) del DM 11.03.2020 hanno la facoltà di esercitare l'attività per la quale sono autorizzati sino alle ore **21.00** di entrambe le giornate.

RACCOMANDA

Alle Forze dell'Ordine e di Polizia presenti sul territorio locale di controllare il rispetto della presente ordinanza allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del COVID 2019 anche adottando appositi accordi volti ad operare in sinergia le une con le altre;

DISPONE LA TRASMISSIONE

Prefetto di Roma
Casa circondariale di Civitavecchia
Direzione Protezione civile
Ufficio Commercio del Comune
ASL RM/4,
Vigili del Fuoco di Civitavecchia
Protezione civile di Civitavecchia
Associazioni di rappresentanza degli esercizi commerciali,
Redazione sito per la pubblicazione sul sito istituzionale e ufficio mesi per la pubblicazione su Albo Pretorio
Ufficio Stampa del Comune per la dovuta informazione alla cittadinanza e alle testate giornalistiche, ivi comprese quelle on line.
Alle elencate Forze di Polizia cittadine per i controlli di competenza: Polizia Locale, Commissariato di PS, Stazione Principale dei Carabinieri, Stazione Porto dei Carabinieri, Carabinieri Forestali, Compagnia GDF, Compagnia ROAN della GDF, Polizia di Frontiera, Polizia Polfer stazione di Civitavecchia, sottosezione Polizia Stradale, Polizia Locale dell'Area Metropolitana di Roma Capitale.

AVVERTE

Che la presente Ordinanza ha carattere temporaneo ed è limitata alla sola giornata del 12.04.2020

RENDE NOTO CHE

il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020 "Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00";

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, nonché inserita sul sito web istituzionale del Comune di Civitavecchia; Ai sensi della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è il Primo Dirigente Dott. Ivano Berti, Dirigente Comandante del Corpo di Polizia locale di Civitavecchia;

Si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni, a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco

Avv. Ernesto Tedesco

**ERNESTO
TEDESCO**  Firmato digitalmente
da ERNESTO TEDESCO
Data: 2020.04.08
17:23:23 +02'00'